



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255

E-mail Servizio Territorio e Ambiente: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

Servizio:

Territorio e Ambiente

Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. 24/2018

ID SUAP: 623/2018

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 706 DEL 12/02/2019

-PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. n.31 del 13/02/2017-

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

VISTA la domanda presentata a mezzo SUAP/PICENO CONSIND ID:623/2018, in data 18/07/2018, assunta al protocollo al n. 7171/2018, avanzata da PICA BERARDO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 18/03/1952, residente in ACCUMOLI (RI) PIAZZA SAN FRANCESCO 1/A, c.f. PCIBRD52C18H769X, per i lavori di **“SISMA 2016 - Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi”** in questo Comune, sull'immobile ubicato in via Salaria n.4, Frazione Trisungo, distinto al catasto al Foglio 20 p.la 426 sub 1,2,3;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 31/2017, così come indicato nell'allegato B di cui all'art.3 comma 1, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

Opere da sottoporre a procedura semplificata (punto B.41 dell'allegato B);

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano-Paesistico-Ambientale-Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R n. 197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 724 del 21/01/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2001 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere dall'01/01/2015 la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D. Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7);

VISTO il parere della Commissione locale per il Paesaggio in data 22/11/2018, verbale n.24/2018 del seguente tenore letterale:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- *nella realizzazione degli interventi dovrà essere garantito il miglior inserimento delle opere nel contesto del circostante paesaggio; la veletta e le strutture metalliche, dovranno risultare di coloriture a basso impatto ambientale;*
- *i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia".*

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta in data 29/11/2018 prot.12254 dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 12254 del 29/11/2018 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopracitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs.42/2004;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. n. 1300 del 01/02/2019 del seguente tenore letterale:

"ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii - esprime parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

- *si richiede un preavviso di almeno 15 giorni a tutti i lavori di movimento terra, affinché possano essere effettuati gli opportuni sopralluoghi da parte del personale di questa Soprintendenza;*
 - *si ricorda comunque che, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza".*
- **Visto** l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
 - **Visto** il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

- 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137);
- **Visto** il D.lgs. 63 del 2008;
- **Visto** il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
- **Viste** le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- **Vista** la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- **Visti** i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/04;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (ex art. 7 della L. n.1497/39), i lavori di:

"SISMA 2016 - Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi", come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. **Relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire;**
2. **Documentazione fotografica;**
3. **Tavola Stato Attuale (planimetrie, piante, prospetti e sezioni);**
4. **Tavola Stato di progetto (planimetrie, piante, prospetti e sezioni);**
5. **Tavola particolari costruttivi relativi allo stato di progetto;**
6. **Relazione paesaggistica semplificata;**

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettati i seguenti stralci/prescrizioni:

Commissione Locale per il Paesaggio:

- *nella realizzazione degli interventi dovrà essere garantito il miglior inserimento delle opere nel contesto del circostante paesaggio; la veletta e le strutture metalliche, dovranno risultare di coloriture a basso impatto ambientale;*
- *i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.*

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.lgs. 42 del 22.01.2004:
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio
 - alla Provincia di Ascoli Piceno servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP
 - alla Comunità Montana del Tronto;
 - alla ditta richiedente:

PICA BERARDO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 18/03/1952, residente in ACCUMOLI (RI), PIAZZA SAN FRANCESCO 1/A, c.f. PCIBRD52C18H769X, c/o Professionista Geom. Stefano Petrucci: stefano.petrucci@geopec.it

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fiori Mauro

